

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1064-bis

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENGOZZI, GUNNELLA, POLOTTI, MANCINI VINCENZO, PICCINELLI, CARRA, BERSANI, ANSELMI TINA, BIANCO, BOFFARDI INES, DALL'ARMELLINA, DONAT-CATTIN, GIGLIA, GITTI, LOBIANCO, MONTI, NANNINI, NUCCI, PAVONE, SCALIA, STORTI, TAMBRONI ARMAROLI, MOSCA, GUERRINI GIORGIO, CORTI, ZAFFANELLA, SAVOLDI, QUARANTA, LEPRE, DELLA BRIOTTA, BALDANI GUERRA, CALDORO, FRASCA, PISICCHIO**

Norme sul trattamento delle pensioni più elevate

*[Già emendamento Mengozzi ed altri (6. 0. 1/1) all'articolo aggiuntivo Gunnella (6. 0. 1) al disegno di legge di iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro: « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale » (1064), stralciato dall'Assemblea nella seduta del 29 marzo 1969].*

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei confronti dei titolari di pensioni di importo superiore a lire 2.600.000, liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché di pensioni a carico di gestioni e fondi speciali integrativi, sostitutivi o che danno titolo all'esclusione o all'esonero dall'obbligo dell'assicurazione generale obbligatoria predetta alle quali sono estese le disposizioni di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si applica una trattenuta a favore del fondo sociale sull'importo delle pensioni stesse, al netto delle quote di maggiorazione e delle integrazioni della pensione per carichi di famiglia comunque denominate, nella misura e con le modalità previste per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai lavoratori dipendenti.

Nei confronti dei titolari delle pensioni di cui sopra d'importo superiore a lire 7.199.000 si applicano le trattenute di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583.